

Informativa alla clientela per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in riferimento agli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 13 marzo 2025 e il 15 marzo 2025 nella zona dei Campi Flegrei.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Il Decreto-Legge n. 65 del 7 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 104 del 7 maggio 2025, ha disposto la **sospensione del pagamento delle rate dei mutui dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025**, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 13 marzo 2025 e il 15 marzo 2025 nella zona **dei Campi Flegrei**.

I soggetti **titolari di mutui/finanziamenti relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta negli stessi edifici**, hanno diritto di richiedere la sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi del pagamento delle rate di mutui/finanziamenti.

2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

I beneficiari della sospensiva sono i soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in immobili:

- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data dell'8 maggio 2025, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
- danneggiati per i quali, alla data medesima, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici, all'esito della quale, sia stato disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

La sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 è senza applicazione di sanzioni ed interessi.

3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

In ogni caso la sospensione non comporterà novazione del contratto di Mutuo originariamente sottoscritto. Restano ferme tutte le altre pattuizioni in detto contratto contenute.

La sospensione non comporta:

- ☐ L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- ☐ La modifica di interessi di mora;
- ☐ La richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione comporta:

- ☐ Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

